

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1011)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(GASPARI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(NATALI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1973

Provvedimenti per la profilassi delle malattie esotiche nonché per l'attuazione della lotta organizzata contro altre malattie infettive e diffuse degli animali

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone di disciplinare in modo completo ed organico la profilassi di tutte le malattie infettive e diffuse degli animali, comprese quelle cosiddette « esotiche » non presenti, cioè, nel territorio nazionale, ma nei confronti delle quali è necessario prevedere adeguate misure sanitarie in grado di prevenirle ed, eventualmente, combatterle fino alla totale eradicazione.

Si è inteso in tal modo ampliare il raggio di azione della legge 23 gennaio 1968, n. 34, che, nei quattro anni di applicazione, pur dimostrando la sua validità, ha rivelato talune carenze d'ordine tecnico ed organizza-

tivo e si è poi trovata in contrasto con la legge 23 giugno 1970, n. 503, recante il nuovo ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali che ha ampliato in via generale l'intervento statale per l'impiego dei prodotti diagnostici, profilattici e curativi delle malattie in questione.

La legge n. 503, infatti, avendo sancito all'articolo 5 che, nei casi di profilassi obbligatoria, anche le spese per l'impiego dei prodotti diagnostici, curativi e profilattici, e cioè l'onere delle prestazioni veterinarie, è a carico del Ministero della sanità, ha reso inoperante l'articolo 4 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, che nel testo che si propone è

stato opportunamente modificato ed integrato per quanto attiene le procedure tecniche, organizzative e finanziarie occorrenti alla realizzazione dei piani di profilassi.

Si è cercato altresì di apportare altre modifiche alla citata legge n. 34, da ritenere non come innovazioni, ma piuttosto come perfezionamenti di dispositivi tecnici ampiamente collaudati, tenuto conto, ovviamente, della attuazione del nuovo ordinamento regionale.

All'articolo 1 è prevista la concessione di una indennità differenziata — detratti gli eventuali utili — anche nei casi in cui si ritenga conveniente l'utilizzazione delle carni degli animali abbattuti coattivamente. Occorre, infatti, considerare che per soffocare un focolaio di infezione è necessario sacrificare anche animali sospetti d'infezione o di semplice contaminazione e ciò al fine di creare il vuoto biologico all'agente patogeno. Le carni di questi animali, peraltro, ove riconosciute atte al consumo, possono essere utilizzate evitando così lo sperpero di notevoli quantità di pregiate proteine animali di cui il nostro Paese è deficitario. Ovviamente il proprietario degli animali abbattuti, di cui si consente l'utilizzazione delle carni, potrà ricavare da tale utilizzazione un utile economico diminuendo le perdite derivanti dall'abbattimento. Pare giusto quindi che al proprietario in questione venga corrisposta una indennità differenziata che tenga conto dell'utile ricavato dalla vendita delle carni. Per quanto riguarda i riflessi economici per lo Stato che tale norma, non contemplata nella legge 23 gennaio 1968, n. 34, apporterà, si precisa che le somme sborsate per le indennità di abbattimento subiranno una notevole flessione. Infatti l'utilizzazione delle carni di un gran numero di soggetti per i quali le attuali disposizioni impongono gli abbattimenti per motivi sanitari e la conseguente distruzione, al fine di poter corrispondere una indennità al proprietario, consentirà allo Stato di ridurre l'entità delle somme da corrispondere per gli animali eliminati a seguito di tale necessità profilattica.

Nel medesimo articolo viene sancito il principio che non può essere corrisposta indennità per l'abbattimento coattivo di ani-

mali importati qualora venga accertato che la malattia era preesistente all'importazione. Con tale norma si vuole raggiungere il duplice scopo di evitare possibili speculazioni a danno dello Stato e di rendere nel contempo più cauti i nostri importatori nell'acquisto di animali sui mercati esteri.

*Gli articoli 2, 3, 4 e 12* prevedono le prescrizioni amministrative, tecniche e finanziarie per l'attuazione di piani di profilassi, perfezionando, come si è detto, la normativa in vigore, in armonia con il dispesto del richiamato articolo 5 della legge n. 503 del 1970.

L'aver preso, altresì, in considerazione anche la profilassi volontaria, con un sostegno finanziario parziale dello Stato per quanto attiene l'acquisto dei prodotti biologici e chimici occorrenti, rientra nel principio, ormai affermato in tutti i paesi della CEE ed anche in altri extraeuropei, che ogni azione sanitaria deve essere guidata e controllata dallo Stato onde evitare che l'interesse immediato del singolo allevatore possa causare danni alla collettività.

*L'articolo 5*, recante le necessarie norme penali, è stato meglio formulato tenuto conto della portata generale della nuova disciplina.

L'opportunità, infine, di includere all'articolo 6, tra i beneficiari di contributi statali, anche gli enti pubblici che provvedono alla istituzione e gestione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per animali, deriva dalla necessità di completare i dispositivi di sicurezza nei confronti delle malattie esotiche a fronte di una corrente commerciale in espansione con paesi ove è sempre imminente l'insorgenza di tali forme morbose.

Non sono menzionati nel disegno di legge, a modifica della legge n. 34, gli istituti zooprofilattici sperimentali quali beneficiari di contributi per il finanziamento dei laboratori specializzati in quanto la posizione giuridica e finanziaria di tali enti è ora definita e regolata dalla citata legge 23 giugno 1970, n. 503 e, al riguardo, si è già proceduto attraverso la adeguata ristrutturazione dei capitoli del bilancio del Ministero della sanità.

Il personale degli istituti zooprofilattici è compreso invece all'articolo 7 tra i funzionari o veterinari, per i quali si richiede un costante aggiornamento scientifico per far fronte ai notevoli e rapidi progressi nel settore della diagnosi e profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali.

*Gli articoli 8 e 11* recano le norme finanziarie per l'attuazione della legge, impostata su criteri che meglio rispondono alle esigenze di un provvedimento organico di misura sanitaria legato a fattori non facilmente predeterminabili, a modalità di intervento va-

riabili a seconda del progresso scientifico nel settore e interessato anche al mutare delle correnti di importazione ed esportazione degli animali e dei prodotti di origine animale.

*Gli articoli 9 e 10* tengono conto dell'ordinamento regionale in armonia con le vigenti norme.

*L'articolo 13* abroga la legge 23 gennaio 1968, n. 34, che, come più volte accennato, trova nel presente disegno di legge una più completa e razionale impostazione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 24 febbraio 1965, n. 108, e dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione.

Nei casi di afta epizootica, di peste equina, di febbre catarrale degli ovini, di peste suina classica, di peste suina africana e di altre malattie per le quali, ai sensi del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è riconosciuto il carattere infettivo o diffusivo, il Ministro della sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, può stabilire con proprio decreto l'obbligo di abbattere o distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione.

Per l'abbattimento dell'animale è concessa al proprietario un'indennità variabile dal 50 al 70 per cento del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La misura dell'indennità può essere elevata sino all'80 per cento del valore di mercato in caso di abbattimento di animali sospetti di contaminazione. In ogni caso, ai coltivatori diretti l'indennità può essere corrisposta fino all'80 per cento.

Qualora venga consentita, ai sensi del quarto comma del successivo articolo 3, l'utilizzazione delle carni e degli altri prodotti ed avanzi ottenuti dagli animali di cui è stato

disposto l'abbattimento obbligatorio, dal computo dell'indennità prevista nei precedenti commi viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito della vendita delle carni, dei prodotti ed avanzi suddetti.

L'importo delle indennità è per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico della provincia.

In caso di abbattimento nei posti di confine di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione a seguito di contagio di malattie infettive e diffuse accertate in altri animali in importazione, l'importo della indennità è per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico della provincia cui erano destinati gli animali.

L'indennità non viene corrisposta per l'abbattimento degli animali importati dall'estero e nazionalizzati, qualora venga accertato che la malattia era preesistente alla importazione.

L'indennità non viene concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quando la contravvenzione riguardi malattie previste dalla presente legge e sia commessa nel corso dell'epizozia per la quale sia stato disposto l'abbattimento di animali e prima dell'abbattimento stesso. In tali casi l'indennità viene corrisposta soltanto se il procedimento penale si concluda, nell'istruzione, con sentenza di proscioglimento non più soggetta ad impugnazione o, nel giudizio, con sentenza di assoluzione passata in giudicato ».

## Art. 2.

Il Ministro della sanità stabilisce le modalità e i tempi dell'abbattimento degli animali, tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizootica della malattia.

Il veterinario provinciale provvede alla emanazione del decreto di abbattimento e di distruzione degli animali. Con separato

provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennità calcolata per ciascun animale, detraendo, se del caso, il ricavo della vendita delle carni, dei prodotti e degli avanzi. I provvedimenti del veterinario provinciale sono definitivi.

### Art. 3.

L'articolo 68 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, modificato dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, è sostituito dal seguente:

« Il veterinario provinciale ai fini della profilassi di determinate malattie può ordinare, previa autorizzazione del Ministero della sanità, l'applicazione di particolari misure atte a proteggere gli allevamenti infetti o conseguire il risanamento di quelli infetti.

Il Ministro della sanità può disporre, con proprio decreto, su tutto il territorio dello Stato o su circoscrizioni territoriali interessanti una o più regioni, piani di profilassi a carattere obbligatorio, nonchè determinare le norme tecniche per l'attuazione di piani di profilassi a carattere volontario, nei riguardi delle malattie alle quali sia stato riconosciuto il carattere infettivo o diffusivo, includendovi, oltre alle disposizioni dirette ad impedire o a limitare la diffusione di tali malattie o a conseguire il risanamento degli allevamenti infetti, anche l'obbligo del censimento degli allevamenti e del patrimonio animale da eseguirsi secondo modalità e criteri che saranno all'uopo determinati.

Il Ministro della sanità può altresì disporre, qualora lo ritenga indispensabile ai fini della eradicazione di determinate malattie, che le carni giudicate atte al consumo umano siano sottoposte a determinati processi di lavorazione e di conservazione per renderle sicuramente innocue nei riguardi della diffusione delle malattie medesime.

Allo stesso scopo il Ministro della sanità può disporre che vengano sottoposti a particolari trattamenti i prodotti e gli avanzi animali non destinati all'alimentazione dell'uomo e per i quali non sia stata disposta la distruzione ».

#### Art. 4.

Il Ministro della sanità può disporre, per l'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento a carattere obbligatorio, l'applicazione di interventi diagnostici, immunizzanti, curativi, disinfestanti e disinfettanti. A tale scopo il Ministero della sanità procede all'acquisto dei prodotti occorrenti.

Il Ministero della sanità ha facoltà di procedere all'acquisto dei suddetti prodotti anche quando gli interventi di cui al primo comma del presente articolo sono previsti da piani di profilassi e di risanamento a carattere volontario.

La distribuzione dei prodotti acquistati dal Ministero della sanità è effettuata gratuitamente tramite i veterinari provinciali.

I trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche, previsti dal presente articolo, sono effettuati da veterinari autorizzati dal veterinario provinciale.

In relazione all'assunzione a carico del Ministero della sanità, ai termini dell'articolo 5 della legge 23 giugno 1970, n. 503, della spesa per l'impiego dei prodotti diagnostici, profilattici e curativi, il Ministro della sanità stabilisce, con propri decreti, le tariffe dei compensi professionali, nonchè la documentazione da presentare agli uffici veterinari provinciali per la riscossione delle somme dovute, quando l'impiego dei suddetti prodotti è previsto per l'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento a carattere obbligatorio, o a seguito dell'applicazione delle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Il Ministro della sanità può disporre che la distribuzione di sieri, di vaccini e di virus per interventi profilattici o curativi, anche quando l'uso di tali prodotti non sia reso obbligatorio, sia fatta direttamente dagli isti-

tuti produttori agli uffici veterinari provinciali i quali ne curano l'impiego sotto la loro vigilanza.

#### Art. 5.

Le contravvenzioni previste dal primo comma dell'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con l'ammenda da lire 50.000 a lire un milione.

La stessa pena si applica a chiunque contravviene all'ordine di abbattimento dell'animale impartito ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente, i contravventori alle disposizioni dell'articolo 3 della presente legge e alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 300.000.

#### Art. 6.

Il Ministero della sanità può accordare contributi alle province e ai comuni per l'istituzione e il funzionamento dei consorzi di cui al comma successivo.

Il Ministero della sanità può concedere contributi sino ad un massimo del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore delle province, dei comuni, nonchè dei consorzi fra province e comuni costituiti per la profilassi e la polizia veterinaria, che provvedono ad attuare le operazioni per l'abbattimento e la distruzione degli animali, le disinfezioni e le disinfestazioni, nonchè ogni altro intervento necessario per l'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento.

Il Ministero della sanità può altresì concedere contributi agli ordini provinciali dei veterinari per lo svolgimento di corsi di addestramento di veterinari sulla diagnosi e profilassi delle malattie previste dalla presente legge, nonchè contributi agli istituti universitari veterinari per l'attrezzatura e per il funzionamento dei laboratori specia-



lizzati per le ricerche scientifiche e la diagnosi relativamente alle predette malattie.

Il Ministero della sanità può altresì concedere contributi fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'istituzione e il funzionamento di parchi quarantenari e di acclimatazione gestiti dagli enti pubblici per gli animali esotici di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

#### Art. 7.

Il Ministero della sanità cura la propaganda ai veterinari, ai tecnici agricoli e agli allevatori e l'attuazione di corsi di addestramento del personale dei ruoli veterinari del Ministero della sanità, nonché del personale veterinario dipendente dai comuni, sulla diagnosi e profilassi delle malattie di cui alla presente legge.

Il Ministero della sanità cura altresì la specializzazione in Italia e all'estero, presso istituti di ricerca delle predette malattie, dei propri funzionari della carriera direttiva, dei veterinari e dei veterinari appartenenti ai ruoli dell'Istituto superiore di sanità, nonché dei veterinari dipendenti dagli istituti zooprofilattici sperimentali e dagli enti locali e dei veterinari liberi professionisti.

#### Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità sono iscritte annualmente, in appositi capitoli, le somme occorrenti per i seguenti scopi:

a) per il pagamento delle indennità previste dall'articolo 1;

b) per le spese relative all'acquisto e all'impiego dei prodotti occorrenti per gli interventi diagnostici, immunizzanti, curativi, disinfestanti e disinfettanti nei casi previsti dall'articolo 4 della presente legge;

c) per la concessione di contributi di cui all'articolo 6;

d) per le attività di cui all'articolo 7.

In relazione alle concrete forme di intervento ravvisato di volta in volta necessario

ai fini della profilassi delle malattie previste dalla presente legge, possono essere disposti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta di quello della sanità, trasferimenti di fondi tra i capitoli concernenti le indennità di cui alla lettera *a*) e le spese di cui alla lettera *b*).

Le somme iscritte in bilancio per le indennità di cui alla lettera *a*), che non siano state impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere utilizzate nei due esercizi successivi.

#### Art. 9.

Nelle Regioni a statuto speciale, i veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere le indennità di abbattimento, i contributi e i compensi professionali e ad affettuare le altre spese per interventi di profilassi, previsti dalla presente legge, con ordinativi tratti su aperture di credito che il Ministro della sanità può emettere senza limiti di importo, in deroga al disposto di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 386.

#### Art. 10.

Nelle Regioni a statuto ordinario, l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dall'applicazione della presente legge viene delegato alle Regioni ai sensi dell'articolo 13, n. 17, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

A tal fine le Regioni stesse utilizzano gli uffici dei veterinari provinciali.

#### Art. 11.

Alle spese di cui al precedente articolo 8 si provvede, per l'esercizio finanziario 1973, con gli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione del Ministero della sanità ai capitoli nn. 1263, 1269, 1270, 1271, 1281 e 1289.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di

bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 12.

I provvedimenti emanati ai sensi della presente legge, che dispongono l'abbattimento e la distruzione degli animali, la esecuzione dei piani di profilassi predisposti dal Ministro della sanità, nonché l'applicazione di particolari misure intese a proteggere gli allevamenti indenni o a conseguire il risanamento di quelli infetti, possono essere eseguiti d'ufficio, con la procedura stabilita dalle vigenti leggi, a spese degli interessati inadempienti.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Da tale data cessa di aver efficacia la legge 23 gennaio 1968, n. 34.